

Adunanza del 3 maggio 1913

Sono presenti: Il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Benedetto, Clerici, Guerra, Paretti, Rosmini e Verardo; il Direttore Generale Usui ed i Sindaci Pesti, mi e Sicardi.

1. Vendita di un immobile della „Reale“ al Banco di Napoli in Milano.

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione, in adunanza del 15 marzo u.s. autorizzò l'intervento dei rappresentanti dello Istituto nell'atto che avrebbe dovuto stipularsi per la vendita, al Banco di Napoli, da parte della Compagnia „La Reale“, di uno stabile in Milano, sul quale trovavasi iscritta ipoteca a favore dello Istituto in garanzia del noto suo credito di L. 11.242.324, 51 verso la Compagnia medesima. Per tale iscrizione ipotecaria, che comprende anche altri stabili di proprietà della detta Compagnia, fu liquidata la tassa di oltre L. 100.000 a carico dello Istituto che se ne era addossato il carico in quanto la tassa è dovuta.

voj

Non occorre ricordare al Consiglio come la questione relativa a queste tasse di iscrizione e trascrizione ipotecaria si debba trattare fra l'Istituto ed il Ministero delle Finanze. Intanto il Banco di Napoli, per garantirsi da ogni azione del Conservatore delle Ipotecche avrebbe dovuto di trattenere sul



prezzo di acquisto l'importo della ripetuta tassa ipotecaria; ma, intervenuta la Direzione Generale dello Istituto a dichiarare che queste conferme di assumere sopra di sé il debito della tassa, se sussistente, e si dispone anche a ripetere espressamente tale obbligo nell'atto di compra-vendita da stipularsi, il Banco di Napoli ha accettato, chiedendo, però, che i rappresentanti dello Istituto siano investiti dal Consiglio di Amministrazione delle opportune facoltà. Il Direttore Generale prega pertanto il Consiglio di confermare la sopra citata sua dichiarazione del 6 marzo 1913, aggiungendovi la autorizzazione ai rappresentanti dello Istituto a dichiarare gli obblighi che questo si assume sui riguardi della ripetuta tassa ipotecaria.

Lette le comunicazioni del Direttore Generale;

Il Consiglio di Amministrazione, di conferma alle convenzioni stipulate nello Strumento 24 giugno 1913 a rogite Dott. Cesare Candiani, Notaro in Milano, e confermando la propria deliberazione presa in adunanza del 6 marzo 1913

Delibera

di dare il suo pieno consenso a che la Reale Compagnia Italiana di Assicurazioni Generali sulla vita dell'uomo con sede in Milano, abbia a vendere al Banco di Napoli il palazzo sito in Milano via Grossi vicino N. 3 e via Gallo vicino N. 2 in Catasto Urbano di Milano al numero di Mappa 2430 e conziato dalle vie: Grossi, S. Margherita, Gallo e proprietà Dario Biandra

di Riva Bruni (ora Beltrami) per il prezzo di L. 1.650.000, cui
 gendosi conseguentemente dal Banco di Napoli e dalla Reale
 Compagnia la suddetta somma di prezzo, col rilascio della quietanza
 prescritta e colla stipulazione di quei patti che il Banco di Napoli
 e la Reale medesima vedranno opportuni.

E di conseguenza autorizzare la cancellazione dell'ammata-
 mente 6 maggio 1914, N. 3931/1069 stato eseguito dall'Istituto
 Nazionale delle Assicurazioni in margine alla trascrizione 24
 gennaio 1906 N. 454 dell'Ufficio di Milano, dando in pro-
 posito al Conservatore delle Ipoteche di Milano ogni opportuna
 facoltà per seguire la totale cancellazione medesima.

Di autorizzare la esazione nell'interesse dell'Istituto Naziona-
 le delle Assicurazioni dalla Reale Compagnia suddetta della
 somma ricavanda dalla successata vendita, e cioè l'esazione di lire
 ed 1.650.000, mandando questa a degrafo ed in acconto del debito
 di L. 11.042.324,31 che la Reale tiene verso l'Istituto in dipendenza
 del successato rogito Candiani 24 giugno 1913, debito che sarà quindi
 ridotto a sole L. 9.392.324,31, stando della somma esigenda e degli
 eventuali accessori la relativo quietanza.

Di autorizzare di conseguenza la cancellazione tassativa-
 mente per quanto rispetta lo stabile dedotto in vendita sopranneggi,
 nato e cioè lo stabile in Milano Via Grossi N. 5, Via Gallo N. 2
 civici, in Catasto Urbano al N. 2430, della iscrizione ipotecaria 6,
 sei novembre millineovecentotredici - 1913 - numero 8586 ottomila
 cinquecentottantatsei - Ufficio di Milano, autorizzando il Signor

Asf



Convenire delle Spese ad effettuare senza una responsabilità la cancellazione medesima.

È di autorizzare perciò il Signor Direttore Generale Grandi Uff. D.^o Carlo Cocci ed il Comm. D.^o Francesco Guerra nella qualità di Consigliere delegate a concorrere nella firma degli atti legali, ad intervenire ed intervenire a tutti gli atti che fossero del caso, comprendendo ai medesimi ogni finis ampia facoltà per tutte quelle altre dichiarazioni e stipulazioni che in ordine a quanto sopra credessero opportuno, e soprattutto la facoltà di aumentare ogni e finis ampia obbligazione verso il Banco di Napoli per quanto riguarda il pagamento della tassa ipotecaria dovuta per l'iscrizione pubblicata il 6 novembre 1913, N. 8586/2007 a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro la Reale Compagnia Italiana presso l'Ufficio delle Spese di Milano, quanto volte non possa ottenersi l'annullamento del debito, obbligandosi verso il Banco stesso per qualsiasi rivalsa ad ogni eventuale danno o molestia in dipendenza di tale tassa ipotecaria.

2. - Forme e condizioni per anticipazioni ad imprese su certificati di avanzamento di lavori.

Ricordata la precedente deliberazione del 22 marzo u. s. con la quale fu riconosciuta la opportunità di destinare una parte delle disponibilità liquide immediate dello Istituto ad operazioni di anticipazione di fondi a singole imprese concessionarie di ferrovie, in base a certificati di avanzamento di lavori;

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale e del Consiglio
re Verardo circa l'incarico ad essi affidato dal Comitato Permanente
di apprestare le norme generali per l'attuazione di siffatte operazioni;

Visto lo schema di norme da essi apprestate, ed approvate già
dal Comitato Permanente su in seduta del 29 aprile u.s. delibe-
rara di presentarle al Consiglio di Amministrazione per le sue deli-
berazioni,

Il Consiglio approva nel testo che qui di seguito si trascrive
le norme e le condizioni secondo le quali dovranno compiersi le ope-
razioni di anticipazione anzidetta:

Norme

1.) Il finanziamento provvisorio dovrà essere soltanto concesso
to a quelle linee ferroviarie e tramviarie concesse alla industria
privata, per le quali la Società abbia già deliberato l'acquisto
delle annualità di costruzione dovute dallo Stato stipulandosi pos-
sibilmente unico contratto.

2.) Il compimento delle operazioni di anticipazione sui certi-
ficati non potrà protrarsi oltre il periodo di tempo assegnato
alle imprese nell'atto di concessione per l'apertura del tronco
cui il certificato di lavoro si riferisce, e in ogni caso non mai
oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall'atto di
concessione per l'apertura dell'intera linea all'esercizio. Tran-
scorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito per il compimento
dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la presentazione

107



dei certificati di avanzamento dei lavori sarà concesso alla Società stessa di potere addizionare alla presentazione anzidetta dentro un preciso termine di novanta giorni. Ma in tal caso l'anticipazione sui certificati tardivamente presentati si intenderà fatta per quanto concerne la decorrenza dell'interesse a favore dell'Istituto dal giorno di scadenza del primo termine fissato. Qualora decorresse inutilmente anche il secondo termine di novanta giorni la Società contraente dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferito dall'atto compromissorio per la parte concernente le operazioni di anticipazione e l'Istituto resterà primamente liberato da ogni impegno assunto con l'atto stesso con obbligo nella Società di pagare all'Istituto la somma corrispondente al saggio di sconto dell'operazione moltiplicato per il valore capitale dei certificati di avanzamento che avrebbero dovuto essere presentati per il compimento delle operazioni.

3°) Il saggio di interesse per le anticipazioni provvisorie dovrà essere superiore di almeno L. 9,25 per cento rispetto a quello fissato per l'acquisto delle annualità.

Le anticipazioni sui certificati saranno inoltre regolate dalle seguenti condizioni da stipularsi per atto scritto:

a) Che l'impresa concessionaria si obblighi di scontare unicamente presso l'Istituto tutti i certificati di avanzamento relativi alla operazione che le saranno rilasciate dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro;

b) Che a propria cura e spese l'impresa medesima noti

fissu il contratto relativo al finanziamento provvisorio ai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e s'impegni contemporaneamente a far rilasciare all'Istituto speciale lettera di adesione dai Ministri stessi.

c) Che l'impresa vinca a garanzia dell'Istituto l'intera somma risultante dai certificati di avanzamento, nonostante la limitazione della somma effettivamente somministrata.

d) Che la cauzione dall'impresa prestata per l'operazione di capitalizzazione definitiva, sia anche estesa a tutti gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo relativo alle anticipazioni sui certificati di lavoro;

e) che l'impresa consenta inoltre che resti vincolata a garanzia dei soli obblighi verso l'Istituto ogni e qualsiasi somma prestata e sia liquidata in dipendenza della esecuzione dell'opera;

f) l'Istituto anticiperà contro consegna del primo certificato di avanzamento di lavoro, rilasciato dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici e debitamente vincolato a favore dell'Istituto, soltanto i 4/5 del capitale corrispondente alla quota di ammortamento vincolata col certificato stesso, da capitalizzarsi al saggio stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le operazioni di anticipazione sui certificati di avanzamento di lavoro.

Arj

g) Le anticipazioni sui successivi certificati saranno contenute entro i limiti del valore indicato nei certificati stessi, e sempre in base al saggio di sconto per le anticipazioni sui certificati di avanzamento di lavoro.



h) Gli interessi sulle anticipazioni saranno computati in ragione composta per semestre e cominceranno a decorrere dal giorno in cui l'Istituto in seguito a domanda dell'impresa, avrà avuto di tenere a disposizione di essa l'ammontare della sovvenzione richiesta.

Gli interessi saranno computati per tutto il periodo compreso fra la data in cui la somma richiesta verrà posta a disposizione dell'impresa e quella in cui si renderanno liquide ed esigibili le annualità di costruzione o le quote corrispondenti alle quote vincolate coi certificati di avanzamento come sopra scordati.

i) La somma che l'Istituto sarà per somministrare all'impresa, contro vincolo e consegna dei certificati di avanzamento, dovrà ad ogni effetto, ed in particolar guisa agli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 Testo Unico 9 maggio 1912 N. 1447, intendersi pari al saldo creditore risultante a favore dell'Istituto dal regolamento dei conti, alla data in cui l'annualità o la quota dell'annualità vincolata sarà divenuta liquida ed esigibile a favore dell'Istituto.

l) Le spese tutte, le tasse e le imposte, e in genere ogni altro e qualsiasi onere che potessero eventualmente colpire la stipulazione relativa alle anticipazioni provvisorie dovranno essere tutte sopportate dall'impresa.

3. Acquisto di annualità dovute dallo Stato.

Viene data lettura della seguente relazione approvata dal Comitato

Veranda:

Il Consiglio, nella tornata 20 marzo u.s., dopo aver esaminati e fissati i criteri con i quali si sarebbe dovuto procedere per stabilire, in base alle disponibilità previste, la somma da destinare alle operazioni di acquisto di annualità dovute dallo Stato, deliberava che, pure tenendo presente il piano preventivo delle disponibilità fino al 1919, fosse opportuno limitare per ora le deliberazioni degli impegni al solo anno corrente.

Preferiva, poi, che per il 1915 potesse farsi assegnamento sopra una disponibilità complessiva in L. 20.000.000, ma che fosse opportuno mantenere, per ogni eventualità, una riserva liquida impiegata in buoni del Tesoro sino a 10 milioni della disponibilità stessa, stabiliva, per misura di prudenza, di limitare per ora a soli 8 milioni di lire la somma da destinare nel 1915 alle accennate operazioni di acquisto di annualità dovute dallo Stato.

Procedeva quindi all'esame analitico dei diversi gruppi nei quali le operazioni onde trattarsi erano state presentate (a parte quelle per le quali era già stato stipulato il relativo contratto, in seguito a deliberazione del Consiglio); e cioè:

- 1.) operazioni per le quali l'Albite aveva già impegni inderogabili, in quanto il Consiglio aveva deliberato a suo tempo l'acquisto delle corrispondenti annualità, ma non era stato ancora stipulato il contratto, in mancanza dell'atto di concessione;
- 2.) operazioni che allo stato degli atti, si potevano con-

(M)



derare sospese;

3^a) operazioni per le quali non era stato dato alcun impegno preciso;

4^a) operazioni non riguardanti costruzioni ferroviarie o tramviarie.

In seguito all'usando accennato, il Consiglio, tra l'altro, deliberava, anzitutto, che per le operazioni con impegni inderogabili fosse assegnato un congruo termine per la presentazione dell'atto di concessione, scorso infuittuosamente il quale termine le operazioni stesse avrebbero dovuto considerarsi definitivamente decadute. Tale termine fu poi fissato, improrogabilmente, a tutto maggio p.v.

Autorizzare, quindi, le trattative:

a) per il finanziamento provvisorio:

della ferrovia Spoleto - Nocera - Piedimonte, fino a concorrenza di due milioni di lire, per il 1915, e

della ferrovia Genova - Casella sino a concorrenza di lire 500.000 ed cinquecentomila, pure per il 1915;

b) per l'acquisto delle annuita' concesse per la costruzione di un ponte metallico sul Po, per lire quattromila duecentododiciemila, e

per la costruzione della Tramvia Modena - Conzoglio per complessive lire cinquecentocinquanta mila in con-

262.500 partecipazioni con la Cassa Nazionale di Previdenza.

L. 3.174.500 in complesso



È poiché con queste operazioni impiegarasi soltanto una parte degli accennati 8 milioni, il Consiglio sarà mandato al Comitato di esaminare se a quali altre delle fatte proposte avrebbero potuto prendersi in considerazione, entro il limite della residua somma di L. 8.225.500 e tenendo presenti i concetti che avrebbero potuto ritenersi prevalenti, in seguito alle discussioni sceltasi in Consiglio sull'importante argomento.

Il Comitato, nell'adunanza del 6 aprile u.s. ha in primo luogo credute opportuno di fissare i seguenti criteri ai quali, in relazione ai concetti manifestati dal Consiglio, avrebbero dovuto ispirarsi le sue deliberazioni, e cioè:

1°) preferire per riguardo alle limitate disponibilità le operazioni piccole, considerando tali quelle per somme aggirantosi intorno ai due milioni;

2°) avere speciale riguardo alle imprese i cui lavori siano già in corso o siano prossimi ad essere iniziati, essendo esse già provvedute del Decreto Reale di concessione ed avendo costoro di essere provvedute fra loro, e ciò per contribuire, per quanto è possibile, ad alleviare la disoccupazione;

3°) prendere particolarmente in considerazione, a ragione del maggiore rendimento per la più elevata misura dell'interesse, le operazioni per le quali si chiegga il finanziamento provvisorio, con preferenza a quelle per le quali sia già intervenuta da parte del Consiglio una deliberazione di massima per l'acquisto delle relative azioni;

4°) escludere le operazioni le cui imprese non offrano garanzia di se,



uista e solidità finanziaria, tra le quali preferire quella il cui
concessionario accetti un subconcessionario;

5) escludere le operazioni il cui finanziamento prov-
visorio sia stato fatto da Titoli ordinari di credito.

Il Comitato ha quindi proceduto ad un nuovo esame
delle operazioni considerate ed ha ritenuto di poter pre-
ferire al Consiglio, come quelle da preferirsi in relazione
agli esposti criteri, le seguenti:

1.° Società Toscana per Imprese Elettriche per la
ferrovia Firenze - Porto Ticea. - Annualità per 50 anni di
L. 5.538 per chilometro - Km. 9,30: in complesso L. 51.298,40
limitatamente però ad una quota parte di tale annualità
complessiva che corrisponda a somma non superiore a
L. 470.000. - lire 470.000, al saggio del 5,50%.

2.° Società Anonima Ferrovie Nord Milano per
la ferrovia Cava Lango - Nov. - Annualità per 50 anni di
L. 7.650 per chilometro - Km. 8.022, in complesso li-
re 61.368,30, cui corrisponde la somma di L. 1.039.058,29, al
saggio del 5,50%.

3.° Società Idro Elettrica Lucana per la tranvia
CastelmuroVallè - Città di Vallè - annualità di L. 1.800 per chi-
lometro - Km. 13: in complesso L. 23.400, cui corrisponde la soma-
ma di L. 396.197,45, al saggio del 5,50%.

L. 1.915.255,74 a riportare

L. 1.905.255,44 importo.

4. Per la finanzia Modena-Correggio essendosi in
stato l'impegno da prendersi di 525.000 calere attuarla con
- 262.500, - plesivo di tutte le annualità di costruzione.

L. 2.167.455,44

Per queste quattro operazioni il Comitato fu pervi
di avviso che potesse autorizzarsi la Direzione Generale di trattare
anche il finanziamento provvisorio sotto l'isurvanza delle norme e
condizioni da stabilirsi dal Consiglio.

Insieme le quattro operazioni in parola costituiscono un ul-
teriore impegno di L. 2.167.455,44, che clavo quello di L. 3.174.500
delle quattro operazioni già deliberate dal Consiglio il 24 marzo u.s.,
a complessive L. 5.342.255,44. Di fronte agli otto milioni di lire
finora autorizzati per l'anno 1918 rimare con una disponibilità
di L. 2.657.444,26, che potrà servire per qualche altra operazione
della specie meritevole di speciale considerazione.»

Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere
Verardo,

Accogliendo la proposta del Comitato Permanente,

Debbra di approvare, alle condizioni sopra indicate, le quattro
operazioni di acquisto di annualità dovute dallo Stato;

ed autorizza la Direzione Generale a trattare anche per il fi-
nanziamento provvisorio sotto l'isurvanza delle norme e condizioni
oggi stesso approvate, stabilendo, per tale finanziamento provvisorio, il

(10)



saggio di capitalizzazione nella misura del 6 per cento.

4. Acquisto di annualità dovute dallo Stato alla Società Elettrica Riviera di Ponente.

Si dà lettura della seguente relazione del consigliere Toraldo:
« La Società Elettrica Riviera di Ponente R. Negri presentò in data 10 giugno 1914 offerta di cessione all' Istituto di parte delle annualità dovute dallo Stato in virtue di contratto per fornitura di energia elettrica e per la costruzione e l'esercizio delle relative linee primarie e sottostazioni di trasformazione, stipulato fra la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato e la Società in data 30 dicembre 1913.

Tali annualità erano così formate:

- 1.° - N.° 30 annualità fisse di L. 400.000 ciascuna, delle quali L. 400.000 attribuite agli impianti di cui agli articoli 15 e 16 dei pignorati in ogni e qualunque caso e L. 388.000 quale corrispettivo della manutenzione e dell'esercizio di detti impianti;
- 2.° - N.° 30 annualità minime di L. 900.000 per la fornitura di energia elettrica, pagabili in ogni e qualunque caso in rate trimestrali.

Di dette annualità, quelle di L. 400.000 di cui nel N.° 1, riferentisi alla costruzione degli impianti, furono cedute in data 13 giugno 1914 alla Cassa di Risparmio per le Provincie Lombarde.

L'offerta all'Istituto riguardava quindi le rimanenti annualità di L. 388.000 e di quelle di L. 900.000, fissate come minime corrispet-

tivo per la manutenzione e l'esercizio degli impianti, e per la fornitura dell'energia. Ma il Comitato Permanente, nella sua adunanza del 6 luglio d. a., osservò che il pagamento di queste annualità non poteva affermarsi sicuro per 30 anni, perché esse era il corrispettivo di prestazioni avvenire soggette ad eventualità diverse, e perciò espresse l'avviso che non poteva accettarsi l'offerta.

In seguito a ciò la Società, nell'intento di rimuovere gli ostacoli che si opponevano alla trattazione dell'affare, ripresentò la proposta in termini più modesti e sotto una nuova forma.

Con tale nuova proposta la Società limitava l'offerta alla sola annualità di L. 388.000, cioè a quella parte dell'annualità di L. 488.000 dall'articolo 18 del contratto attribuita alla manutenzione e all'esercizio degli impianti; e faceva contemporaneamente pervenire all'Istituto una lettera della Direzione Generale delle Ferrovie, la quale, secondo l'avviso della Società, avrebbe dovuto servire ad eliminare ogni ostacolo da parte dell'Istituto.

Ma poiché l'Istituto non credeva di poter mutare le precedenti decisioni, la Società ripresentò la domanda sotto altra forma accompagnandola da uno schema di appendice al contratto 30 dicembre 1913, approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, secondo il quale schema, previsto il caso di interruzione possibile dell'esercizio da parte della Società, si dava all'Amministrazione stessa la facoltà di prendere possesso degli impianti e di gestirli direttamente per conto della Società, e di sospendere il pagamento delle annualità di L. 388.000, riferendosi al

dot



la manutenzione, e di quelle rappresentanti il corrispettivo della fornitura, ma con questa limitazione di considerare in ogni modo una parte di questa annualità, e precisamente di lire 400.000, come fissa e continuativa per tutta la durata del contratto, per modo che, secondo l'art. 11, « questa dovesse sempre invariabilmente essere corrisposta alla Società anche nel caso di esercizio diretto per parte dell'Amministrazione ferroviaria ».

Ora, appunto di detta annualità di L. 400.000, facente parte di quella di L. 900.000, la Società ha da ultimo proposto all'Espresso la capitalizzazione.

L'Espresso, esaminata la nuova proposta, pure riconoscendo che lo schema di appendice veniva a rendere la situazione molto più chiara, non credette che per via tutti i dubbi fossero eliminati, rimanendo tuttavia incerto se le annualità di cui si affiora la cessione sarebbero state corrisposte in tutti i casi e cioè sia nel caso in cui l'Amministrazione Ferroviaria non avesse voluto eventualmente avvalersi della facoltà di esercitare direttamente la linea elettrica, sia nel caso in cui l'Amministrazione stessa, o per distruzione degli impianti fosse nell'impossibilità materiale di assumere l'esercizio diretto, o non avesse convenienza all'esercizio stesso.

Fu pertanto ritenuto di dovervi chiedere (lettera 7 novembre 1914) alla Direzione Generale delle Ferrovie esplicite dichiarazioni al riguardo.

La Direzione Generale delle Ferrovie con nota del successivo

giorno 18 rispose quanto segue:

Le condizioni atte a rendere negoziabile una parte del canone annuo spettante alla Società R. Negri per fornitura di energia elettrica, sono state specificatamente enunciate nello schema di appendice al contratto 30 dicembre 1913, approvato da questo Consiglio di Amministrazione. Ora, poiché all'operazione finanziaria da effettuarsi mediante la negoziazione della detta parte di canone, questa Amministrazione è ed intende rimanere estranea, non può, per quanto concerne la portata delle clausole, che riferirsi senz'altro ai termini della convenzione da stipularsi in base al detto schema.

Ogni dichiarazione che l'Amministrazione ferroviaria fosse per fare in aggiunta al contenuto delle varianti che formerebbero parte dell'appendice potrebbe non apparire in armonia alla unità dei rapporti che per effetto di una eventuale cessione si formerebbero tra veduto Spett. Tabiute e la Società Negri.

Non dubito che vedesto On. Tabiute sia per rendersi pienamente conto della giustizia dei motivi che hanno determinato il tenore della presente, avendo anche riguardo al fatto che la negoziazione del canone, che l'Amministrazione vorrebbe con la stipulazione dell'appendice ad agevolare, è cosa che interessa esclusivamente la nominata Società R. Negri. »

Non è sembrato all'Tabiute che questa nota contenesse la esplicita precisa risposta che si attendeva ed essendone stata informata la Società, questa si induce a fare direttamente premura presso l'Amministrazione Ferroviaria affinché fosse data all'Tabiute risposta conforme

Drj



si quisi da esse posti, intesi a chiarire la portata del citato artico-
lo 11 dell'appendice al contratto. Essa ottenne in risposta la nota
8 gennaio u. s., che ci fu comunicata dalla Società in originale e
che qui si trascrive:

"In riscontro alla nota 22 dicembre 1914, significo che mentre
non ritengo del caso rilasciare all'Istituto Nazionale delle Assicu-
razioni una lettera interpretativa nel senso dello scherma rinesso,
mi, non avrei difficoltà a dirigergliene altra concepita nei seguenti
termini:

On. Direzione Generale dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni - Roma -

"Nell'art. 11 dello scherma di contratto da stipularsi tra questa
Amministrazione e la Società B. Negri, dell'impossessamento
e dell'esercizio delle centrali elettriche di S. Dalmazzo di Tenda
e di Savona e parola come di un contratto di facoltà riscorta
a questa Amministrazione, e non mi è perciò consentito tra-
smettere in una lettera interpretativa tale facoltà in obbligo dell'Am-
ministrazione Ferroviaria.

"Per escludendo, peraltro, tale obbligo dello riconoscere che si
è inteso alla stregua del richiamato art. 11 di rendere continuativo
ed invariabile l'obbligo delle Ferrovie di Stato di corrispondere alla
Negri le L. 400.000 annue per tutta la durata del contratto anche
nel caso che esse non ritengano di avvalersi della suddetta facoltà
di impossessamento delle centrali per assumere il diretto esercizio."

Nemmeno questa, com'è noto, potrà considerarsi la esplicita

risposta richiesta, e pertanto, anche ad eliminare eventuali difficoltà da parte della Vigilanza governativa, fu ravvisato opportuno di chiedere al Ministero di Agricoltura il suo parere sull'argomento. Ciò tanto più che frattanto la Società faceva vivissime premure per una definizione, allegando soprattutto ragioni di pubblico interesse, giacché senza la sanzione dell'Istituto sarebbe stata obbligata a sospendere i lavori in corso, col conseguente licenziamento di 1.800 operai.

Alla lettera dell'Istituto al Ministero predetto rispose con nota 15 marzo u.s. nella quale, ammesso in massima che l'Istituto possa accettare la cessione di crediti certi e determinati verso Amministrazioni dello Stato, lasciava al Consiglio dell'Istituto di esaminare se, alla stregua dei dati di fatto e dei documenti presentati, l'acquisto di arretrati prospetto possa rientrare tra quelli di cui nell'art. 15 A5 della legge sul Monopolio.

Riesaminata, in seguito a tale nota, la situazione delle cose, col l'assistenza del preposto alla contenza della Banca d'Italia, l'on. avv. Bonelli, che la cortesia del nostro Presidente mise a disposizione dell'Istituto per lo studio dell'operazione sotto l'aspetto legale, parebbe potersi concludere che ad ogni ordine di obiezioni sarebbe ovviato qualora nel riportato articolo 11 dell'appendice al contratto tra lo Stato e la Società fosse adottata una formula più lata: nel senso cioè che da esso risultasse la giustificazione dell'impegno preso dall'Amministrazione Ferrovie di corrispondere in ogni caso all'Istituto la somma di £400.000, su quella di £900.000 convenuta per la fornitura dell'energia elettrica e fosse esplicitamente dichiarata

105



to che tale impegno sarebbe mantenuto, sia nel caso di esercizio diretto per parte dell'Amministrazione Feroviaria, sia anche nel caso che essa non ritenga o non possa valersi della facoltà preceletta.

Tale formula potrebbe essere la seguente:

Art. 11

„L'Amministrazione Feroviaria a sua volta, a corrispettivo della facoltà di impiccamento e di esercizio delle centrali elettriche di S. Dalnago di Ceneda e di Cavona secondo gli articoli precedenti, si impegna di considerare come fisso e continuativo per tutta la durata del contratto una parte del canone di cui nell'art. 19 del contratto 30 dicembre 1913 e cioè limitatamente alla somma di L. 400.000, somma che sarà sempre invariabilmente corrisposta alla Società Negri o ai concessionari della detta annualità, sia nel caso di esercizio diretto per parte della stessa Amministrazione Feroviaria, sia anche nel caso che essa non ritenga o non possa valersi della facoltà preceletta.“

Risolta la questione di massima circa la legalità e le garanzie dell'operazione, rimarrebbero a definire le altre del limite di somma, in relazione alle disponibilità dell'Istituto, e del saggio dell'interesse.

Le annualità di L. 400.000 ciascuna da acquistare sarebbe 29 e nov 30, perché l'operazione deve essere messa in corrispondenza alla concessione per la derivazione di acqua, la quale non ha più che

la durata di 29 anni.

Ora, ammesso il saggio del 5,25 fissato dal Consiglio per l'anno 1914 e che la Società, nella sua lettera all'Istituto del 2 settembre 1914 dichiarava di accettare la somma da corrispondere alla Società stessa sarebbe, in cifra tonda, di L. 5.400.000.

Ma non sembra che, di fronte agli impegni già assunti o in via di assunzione, i quali già assorbono circa 5 milioni di conto degli otto autorizzati dal Consiglio nel 20 marzo scorso per l'acquisto di annualità dovute dallo Stato, possa consentirsi l'acquisto dell'intera annualità di L. 400.000.

Tale acquisto dovrebbe pertanto, almeno per ora, limitarsi ad una quota parte dell'annualità stessa, per guisa che la corrispondente capitalizzazione possa contenere nella somma di L. 2.600.000, circa, che tuttavia rimane disponibile sui detti otto milioni.

Il Consigliere Segretario Nannini aggiunge che il Comitato Permanente, in adunanza del 29 aprile u. s., preso atto delle conclusioni della relazione Verardo sopra trascritta, deliberava di presentarla al Consiglio con la proposta di autorizzare l'operazione suindicata, fino a concorrenza di L. 2.600.000, col saggio di capitalizzazione del 5,25%, a condizione che l'Amministrazione Ferroviaria consenta alla indicata modificazione dell'art. 11 della appendice al contratto di concessione.

Drj

Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Verardo;



Ha confermato proposta del Comitato Permanente;
 Delibera di autorizzare l'acquisto parziale delle ventinove annu-
 alità dovute dallo Stato alla Società Elettrica Pirivina di Ponente,
 e cioè fino a concorrenza della somma di f. 2.500.000 circa, disponi-
 bile per l'esercizio 1915 sugli 8 milioni di lire destinati dal Consi-
 glio a siffatte operazioni; col saggio di capitalizzazione del 5,25%,
 e subordinatamente alla condizione che l'Amministrazione delle
 Ferrovie dello Stato consenta a modificare, nei termini indicati
 nella relazione del Consigliere Visardo, l'articolo 11 della appendice
 al contratto di concessione.

Il Consigliere Anacleto curva che, per ottenere dalle Ferrovie
 dello Stato l'impegno formale, giustamente richiesto dalle Società,
 nei riguardi della corrisposizione fissa e continuativa delle L. 400 mi-
 la annue, la Società Pirivina di Ponente dovrà, come corrispettivo, as-
 sumere oneri pesanti e rilevanti, di fronte ai quali è probabile che
 la limitazione dell'operazione di finanziamento a sole f. 2.500.000
 costituisca per essa una non lieve difficoltà, tenuto conto delle con-
 dizioni attuali del mercato finanziario, che rendono assai ma-
 lagrove per essa il completamento della operazione con altri
 Titoli. Egli chiede pertanto se, ove per le eccezionali circostan-
 ze di altri impegni assunti dalle Società, e per altra via, venis-
 sero a rendersi disponibili in seguito ulteriori fondi per acqui-
 sto di annuitalità dovute dallo Stato, questi potranno essere destina-
 ti ad estendere l'operazione onde trattasi.



Il Presidente risponde al Consigliere Anacleto facendogli notare che già nella conclusione della relazione del Consigliere Terenzi è detto che l'acquisto delle annualità offerte dalla Società Reale di Ponente dovrebbe limitarsi almeno per ora alla somma di £2.500.000. D'altra parte, con la deliberazione proposta dal Comitato Permanente e oggi adottata, non si poteva, secondo il criterio di massima stabilità già dal Consiglio, impegnare per questa operazione se non la parte disponibile per l'esercizio 1913 sui fondi destinati ad acquisto di annualità concesse dallo Stato. Ma non si è pregiudicata con ciò la possibilità di prendere in esame, per l'avvenire, una eventuale ulteriore richiesta della Società Reale di Ponente.

Il Consigliere Anacleto, prende atto, ringraziando.

5. Transazione di sinistro.. Polizza De Ambrosio Giovanni..

101

Sentita la relazione del Direttore Generale, Ritenuto, in fatto, che il 7 agosto 1913 morì in Pane Cesia il Sig. De Ambrosio Giovanni, imprenditore polichettista, nato in Pane Cesia il 7 novembre 1843 e domiciliato in vita a Nizza Marittima.

Sulla di lui vita e su quella della moglie Signora Agostina Cleonessina De Ambrosio, era stata emessa una polizza di assicurazione dall'Istituto, in data 27 agosto 1913, con effetto dal 10 agosto detto anno, a firma Albino Panni, per il capitale di

- 46 -
L. 20.000, pagabile il 10 agosto 1933 agli assicurati stessi, se in vita
in detta epoca, ed, immediatamente dopo la morte di uno di essi, al
superstite.

La visita medica fu praticata il 10 agosto 1933 ai due assicurati
dal fiduciario D.^m Prospero Rossi, il quale nella relazione all'as-
sunto obiettivo e classificò il rischio buono.

La Consulenza medica dello Istituto lo ritenne invece quasi
buono per il genotipo e le misure somatiche; e, l'Ufficio Assu-
zioni ritenne il rischio accettabile nella forma proposta ed emise
la polizza.

Dal certificato post-mortem redatto dal Sig.^r Dottor Carlo
Portigliotti di Piane Sesia risulta che la morte dell'assicurato
è dovuta a cirrosi epatica da intossicazione alcolica, malattia
che ebbe il suo inizio verso la fine del giugno.

È poiché il sinistro ebbe a verificarsi alla distanza di soli
11 mesi e pochi giorni dalla emissione del contratto, ed avuto
riguardo al genere di malattia che trasse a morte l'assicurato
in età ancor giovane, fu desiderio della Consulenza medica, si
ritenne opportuno incaricare l'Ispettore Centrale Signor Salti di
procedere ad una rapida inchiesta onde cercare di stabilire le seguen-
ti circostanze di fatto:

1.) Se, all'atto della proposta assicurazione, l'assicurato
fosse, effettivamente, nelle buone condizioni di salute rilevate nel rappor-
to medico e da lui dichiarato, oppure se egli fosse stato affetto in pre-
cedenza da una sifilide o da altra malattia.

2.) Se, contrariamente alla dichiarazione resa al medico visitatore di fare cioè, uso regolare di vino, egli fosse stato invece un soggetto, abitualmente, dedotto al vino ed ai liquori;

3.) Se il mestiere da lui esercitato fosse quello da lui dichiarato, tenendo presente, che nella proposta, egli ebbe a qualificarsi impresario faleghista, mentre, nell'atto di morte, è qualificato falegname;

4.) Se l'assicurazione stipulata, che costituisce un onere annuale di L. 1152,80, fosse proporzionata alla sua potenzialità economico-finanziaria, o se, invece fosse un aggravio eccedente la disponibilità del di lui bilancio.

Dalle indagini eseguite dal predetto Superiore risulta:

Che nel fascello di Piano Vesia, tutti dicono: « che il defunto stava bene, che era robusto e si meravigliano della fine prematura »;

Che, riguardo ai precedenti personali dell'assicurato, il Dott. Porghiotto aveva escluso, in modo assoluto, una precedente lesione; che la professione esercitata dall'assicurato era

realmente quella indicata nella proposta, essendo egli partito dal paese d'origine: semplice falegname, ma avendo appreso in Francia l'industria dei parquets da lui esercitata con successo, tanto che ultimamente non lavorava più materialmente, ma faceva lavorare numerosi operai; che l'assicurazione stipulata era proporzionata alla sua posizione finanziaria, poiché egli viveva con una certa larghezza e pare abbia lasciato un discreto patrimonio ad una sua figlia di prime lette.

Aggiunge pure, nei riguardi dei precedenti personali del



De Ambrosii e del di lui stato di salute, al momento in cui contrasse l'assicurazione, di avere potuto assodare per dichiarazione unanime;

1.) Che il De Ambrosii era, notoriamente, da molti anni, e abitualmente dedito al vino ed all'assenzio. Si dice bevere fino da otto a dieci litri di vino al giorno.!!

2.) Che il De Ambrosii era di una complessione tale da dovere richiamare l'attenzione del medico visitatore, agli effetti di una assicurazione di una certa importanza: Si trattava di un uomo alto da metri 1,50 a metri 1,60 e che pesava, per dichiarazione fatta precisamente nell'estate del 1913, Kg. 110.

Considerato che la circostanza di fatto dell'abituale ed inveterato abuso di vino ed assenzio del De Ambrosii sarebbe in completo contraddizione con la dichiarazione da lui resa al medico esaminatore al momento dell'assicurazione, e cioè che egli faceva uso di vino regolarmente e che, neppure in precedenza ne aveva abusato, e, però, tale circostanza, se vera e provata, costituirebbe la sciante affermazione di cosa contraria alla verità e quindi la falsa dichiarazione che sottogorebbe il diritto dell'Istituto a contestare il pagamento della somma assicurata, ai termini dell'art. 429 Cod. di Commercio.

Ma, la pretesa notorietà del fatto non è suffragata da alcuna prova documentale o testimoniale, se si legge la relazione medica del Dott. Porghietti. E quanto alla complessione somaria del De Ambrosii, nulla può osservarsi in contrario, giacché essa era nota tanto al medico visitatore quanto alla consulenza me-

dica.

Che, appunto in vista di ciò, l'Amministrazione credette utile incaricare l'Ispettore Signor Salt di esprimere, con il massimo tatto, le pratiche più adatte per convincere la vedova De Ambrois, che, in esito ai risultati dell'inchiesta, la migliore via da seguire, nel suo interesse, sarebbe stata quella di chiedere un'equa transazione.

In seguito, essendo stato l'Ispettore Signor Salt, trasferito in altra zona, della definizione di tale pratica fu incaricato l'Ispettore Compartimentale ca. Francesco Anteri Morazzani, il quale dopo avere avuto vari colloqui con la vedova De Ambrois e col suo legale On. Avv. Cesare Caron di Venelli, e finalmente riuscito ad ottenere, da parte dell'interessata, una proposta di transazione sulla base del pagamento del 4,5% del capitale assicurato.

Che il detto Ispettore ritiene impossibile una ulteriore diminuzione della somma da pagare, perché la vedova De Ambrois si è dimostrata irremovibile, facendosi forte dei numerosi documenti rilasciati da architetti e da Ditle importanti, che comprovano la vita seria e di lavoro vissuta dal De Ambrois, nonché la ferma salute della quale egli aveva sempre goduto.

dy

Perseguendo che nulla può contrapporsi alle prove valide ed importanti nascenti da tali documenti;

Che allo stato degli atti, l'Esibito a giudizio del Direttore generale, non trovasi in condizione di affrontare, con fondata speranza di vittoria, un dibattito giudiziario, perché la voce raccolta dall'Ispettore Signor Salt, e cioè che il De Ambrois fosse, da molti



anni, notoriamente ed abitualmente, debite al vino ed all'assenzio, e che la cirrosi epatica, conseguenza diretta della intossicazione alcolica, preesistesse alla proposta assicurazione non è suffragata da prove e da dichiarazioni scritte, e contrasta col fatto che egli col suo costante lavoro, ha saputo sollevarsi dall'umile condizione di semplice operaio a quella di proprietario e dirigente di un importante stabilimento di fabbricazione di parquet di legno.

In conforme proposta del Comitato Permanente, deliberata in adunanza del 29 aprile u. s.

Il Consiglio autorizza la transazione della vertenza onde trattasi, in base del pagamento della somma di L. 15.000 alla vedova De Ambrosii.

6. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 40% dei seguenti rischi, offerta da Compagnie autorizzate, giudicandoli assunti senza sufficiente cautela:

1) Compagnia: Cooperativa
 Assicurato: Del Prato Antonio di anni 56
 Capitale della Compagnia: L. 4.000
 Quota parte Istituto: . 1.600
 Categoria: Vita intera premi vitalizi
 Parere del Consulente medico: Quasi buono (credi gentilezza)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 65 anni nel 1890 per apoplessia. Madre morta a 67 anni nel 1903 per occlusione intestinale. La polizza proposta a vita interessi premi vitalizi e in sostituzione di altri a premi naturali. L'età dell'assicurato è però avanzata. Per non prestarci a favorire tali trasformazioni si propone di far il rifiuto, anche in vista dell'età e del genitilizio.

2) Compagnia Adriatica

Assicurato: Costa Luigi di anni 33

Capitale della Compagnia: L. 1016,40

Quota parte Istituto: .. 406,55

Categoria: Compravanzza decrescente per anni 5

Parere del Consulente medico: per assicurazione precedente. Età 31 anni, da rimandarsi ad un anno.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Fu nel marzo 1914 rifiutata la stessa assicurazione per motivi sanitari, avendo il prospiciente sofferto di sifilide 10 anni prima, non molto curata. Si prospende per il rifiuto, anche perché l'assicurato ha dichiarato alla Compagnia di aver sofferto la sifilide.

Orf

3) Compagnia Adriatica

Assicurato: Reparata Enrico di anni 36

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: .. 2.000

Categoria: Vita a premi annui con differimento di 25 anni.



Parere del Consulente medico: per assicurazione precedente. Dopo un rinvio a due mesi fu chiesta un campione di urine, e fu dichiarato il rischio mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VIII: In questa testa fu accettata in cessione nel giugno 1914 una polizza dell'Adriatica di lire 5.000 di categoria effetti multipli, a 20 anni, attualmente renuovata per mancato pagamento del premio scaduto in ottobre scorso. Successivamente, e cioè nel settembre 1914, fu avanzata direttamente all'Istituto una proposta di L. 10.000 di categoria mista a 20 anni che si ritenne di trasformare in termine fisso a 20 anni. Per coerenza si ritiene da rifiutare la cessione.

4) Compagnia Generali

Assicurato: Longoni Arturo di anni 41

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: L. 2.000

Categoria: Mista a premi annui con differimento di anni 20.

Parere del Consulente medico: per cessione precedente. I due rapporti sono discordi. Dall'ultimo il rischio appare molto mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VIII: In questa testa fu già pronunciato un rifiuto di precedente cessione dell'Adriatica.

Per coerenza si propone di rifiutare anche la presente polizza.

Il Consiglio ha poi deliberato l'accettazione della cessione

del 40% dei rischi seguenti:

1) Compagnia Generali

Assicurato: Ferraria Antonio di anni 37

Capitale della Compagnia L. 1.000.

Quota parte Istituto: 2.800.

Categoria: Termine fisso a 20 anni

Parere del Consulente medico: Uno buono e mediocre

Conclusioni dell' Ufficio VII. Padre morto a 52 anni per suicidio.

Madre morta a 63 anni per emorragia interna mentre era in cura al manicomio. L'assicurato ha sofferto un anno fa di disturbi gastrici, ora cessati. Non risulta abbia avute mai manifestazioni di leuc. Si propende per l'accettazione.

2) Compagnia Generali

Assicurato: Liboni Giulio di anni 37

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: 2.000

Categoria: 1/2 vita intera premi temporanei e 1/2 termine fisso; durata 15 anni.

Parere del Consulente medico: Mediocre

Conclusioni dell' Ufficio VII. Un fratello morto a 23 anni

di malattia polmonare. L'assicurato ebbe pleurite secca a 18 anni, guarita senza reliquati. Attualmente appare in buone condizioni di salute. Si propende per l'accettazione.



3) Compagnia: Generali

Assicurato: Fiori Vincenzo di anni 28

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: . 4.000

Categoria: Effetti multipli a premi annui con differimento a 20 anni.

Parere del Consulente medico: Mezzione (gariboldio)

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre di 60 anni in ottima salute. Madre morta a 32 anni nel 1890 di infezione puerperale.

Un fratello morto a 20 anni nel 1910 di pleurite. L'assicurato appare in buone condizioni di salute. È affetto da ernia per la quale la Compagnia ha applicato un soprappremio dell'1.50% sul capitale. Si propende per l'accettazione.

4) Compagnia di Milano

Assicurato: Patti Mario di anni 29 e mezzo

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: . 2.000

Categoria: Mista con differimento di anni 20

Parere del Consulente medico: Era buono e mediocre

Conclusioni dell'Ufficio VII: Padre morto a 72 di maramma simile. Madre morta a 53 anni di pleurite essudativa e malattia cardiaca.

L'assicurato è in buone condizioni di salute: si ritiene accettabile la cessione.

5) Compagnia: *Orilano*
 Assicurato: *Pestepino Francesco* di anni 60
 Capitale della Compagnia: *L. 10.000*
 Quota parte Istituto . . . *L. 200*
 Categoria: *Mista premi annui con differimento di anni 15*
 Parere del Consulente medico: *Tra buono e mediocre (c. genti-
 lizio e misure somatiche)*
 Conclusioni dell'Ufficio III: *Pace morte a 63 anni di carolo-
 patia. Madre morta a 72 nel disastro del terremoto del 1908. Una
 sorella morta a 23 anni per polmonite emipne. L'assicurato appa-
 re di costituzione molto robusta e florida. È alto m. 1.82. Peso kg. 95.
 Corad cent. 103 alla inspirazione e 100 alla espirazione. Si è in-
 dubbi circa l'avvertimento del rischio, l'età dell'assicurato.*

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Ample

Il Direttore Generale
Carlo Cacci

Il Consigliere Segretario, esponente
Adolfino

